

# **CONVENZIONE**

## **TRA**

Tra L’Ente Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara” con sede in Porto Torres, via Ponte Romano 81 – 07046 Porto Torres (C.F. 92059350907), d’ora in poi denominato “Ente Parco”, rappresentato dal Commissario Straordinario Gabriela Scanu, la quale interviene non in nome proprio ma in nome e per conto dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara e Area marina Protetta “Isola dell’Asinara”

## **E**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito denominato “Dipartimento”, con sede in Sassari, Viale Mancini n. 5, rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Soddu, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento.

## **PREMESSO CHE**

- a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) il Dipartimento può svolgere prestazioni lavorative a favore di altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, relativamente ad attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) del “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO DI ATENEO (emanato con Decreto rettorale n. 2925 del 04/09/2013), e, in particolare, *“Consulenza e assistenza, concernente studi di fattibilità, studi a carattere monografico e attività di supporto tecnico e scientifico, che richiedono l’uso delle professionalità e/o delle attrezzature dell’ateneo. In tale ambito vengono, altresì, ricompresi i pareri, l’assistenza professionale per la redazione di progetti e piani...”*;
- c) l’Ente Parco deve procedere alla Revisione del Piano del Parco ai sensi dell’art. 12, comma 6 della legge 394/1991 e ss.mm.ii.
- d) la Revisione deve avvenire con le stesse modalità richieste per la sua Adozione con il corretto inquadramento nell’ambito delle discipline normative vigenti, e in coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione territoriale insistenti sul territorio di riferimento;
- e) l’Ente Parco nazionale dell’Asinara intende avvalersi di figure professionali in possesso di competenze tecniche e scientifiche per svolgere l’attività descritte nel Punto c;

- f) l'Ente Parco ha interesse ad acquisire un supporto giuridico concernente l'attività di adeguamento del Piano del Parco in relazione al corretto inquadramento della stessa nell'ambito delle discipline normative vigenti, nonché al suo coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione territoriale insistenti sul territorio di riferimento
- g) esistono presso l'Università le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dall'Ente Parco;
- h) il Dipartimento si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca;
- i) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'Università;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) Il Dipartimento ha approvato il testo del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del \_\_\_\_\_;
- b) l'Ente Parco, con delibera del Commissario Straordinario del \_\_\_\_\_;ha approvato il testo del presente accordo.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 - Oggetto dell'attività**

La presente convenzione ha per oggetto l'attività di aggiornamento del Piano dell'Ente Parco. In particolare saranno oggetto di specifica considerazione l'analisi del quadro normativo nel quale il Piano si colloca e le sue relazioni con gli strumenti di pianificazione territoriale insistenti sul territorio di riferimento.

##### **Art. 2 – Responsabili dell'attività**

Le attività oggetto della presente Convenzione si svolgeranno sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento il quale designa i professori \_\_\_\_\_ quali responsabili dell'esecuzione del servizio. L'Ente Parco designa quale proprio referente per ogni attività di supervisione e controllo inerente l'esecuzione del servizio Dott. Vittorio Gazale.

##### **Art. 3 – Durata**

La convenzione ha una durata di 12 mesi dalla firma della presente convenzione, salvo eventuali proroghe.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

L’Ente Parco si impegna a versare al Dipartimento a titolo di corrispettivo per l’esecuzione del servizio in oggetto del presente contratto, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) compresa di Iva al 22%, la quale verrà erogata dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- 50% dopo sei mesi dalla stipula della presente convenzione in seguito alla presentazione di una idonea relazione delle attività realizzate;
- 50 % dopo dodici mesi dalla stipula della presente convenzione subordinatamente alla presentazione di una relazione che attesti il pieno svolgimento e la conclusione delle attività di supporto giuridico oggetto della convenzione stessa.

#### **Art. 5 – Modalità di pagamento**

Tutte le erogazioni saranno accreditate a mezzo girofondo sulla Contabilità Speciale dell’Università degli Studi di Sassari, IBAN: 0034835.

#### **Art. 7 – Proprietà intellettuale e industriale**

Gli esiti degli studi condotti nell’ambito delle attività della presente convenzione da parte del personale del Dipartimento saranno liberamente pubblicabili su riviste scientifiche con l’attribuzione agli autori e l’indicazione esplicita del presente rapporto convenzionale quale occasione di sviluppo e maturazione degli studi stessi.

#### **Art. 9 – Recesso**

L’Ente Parco ed il Dipartimento possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere, con preavviso di almeno 30 (trenta giorni), mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

Il Dipartimento si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni cui, in virtù del presente contratto, potrebbe venire a conoscenza e che non sia stata espressamente e preventivamente autorizzata a rendere pubbliche.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione acconsentono, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione di dati GDPR 679/2016 al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento delle attività previste.

#### **Art. 12 – Gestione delle controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi vertenza che possa insorgere dalla interpretazione della presente Convenzione. Le controversie che non saranno risolte in via amichevole verranno rimesse all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Sassari.

**Art. 13 – Oneri fiscali**

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'Iva che è a carico dell'Ente Parco.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 – bis dell'allegato B del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e s.m.i.

**Art. 14 – Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Sassari, lì \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento dell'Università

Prof. Francesco Soddu

Il Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara

Dr. Vittorio Gazale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: art. 6 (Responsabilità), art. 9 (Recesso), art. 12 (Gestione delle controversie).

Il Committente

\_\_\_\_\_